Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI TRIVENTO

- NORME FONDAMENTALI PER L`ORGANIZZAZIONE DELL`ENTE -

CAPO 01
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01
(IL COMUNE)

01. IL COMUNE DI TRIVENTO E' ENTE LOCALE AUTONOMO, CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.
02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.
03. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E AUTONOMIA FINANZIARIA NELL`AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.
04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.
05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
06. IL COMUNE PUO' ATTUARE UN DECENTRAMENTO DI FUNZIONI E DI ATTIVITA' MEDIANTE L`ISTITUZIONE DI FRAZIONI ADOTTANDO APPOSITI REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO.

ART. 02
(IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA E IL GONFALONE)

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRIVENTO HA UN`ESTENSIONE DI HA. 7330 E CONFINA CON I COMUNI DI ROCCAVIVARA, CASTELMAURO, CIVITACAMPOMARANO, LUCITO, S. ANGELO LIMOSANO, S. BIASE, SALCITO, SCHIAVI D`ABRUZZO E CASTELGUIDONE.
02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE NEL RISPETTO DELLA VOLONTA' DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA ESPRESSA MEDIANTE REFERENDUM.
03. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA IN VIA TORRETTA N. 06 . PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E LE COMMISSIONI.
PER ESIGENZE PARTICOLARI, DETTI ORGANI, POSSONO ESSERE RIUNITI IN ALTRA SEDE.
04. LO STEMMA COMUNALE E' QUELLO STORICO ED E' RAPPRESENTATO DA UNO SCUDO CON AL CENTRO UN OVALE, OVE, IN CAMPO AZZURRO, FIGURA LA LETTERA T IN MEZZO A DUE STELLE A SEI PUNTE IN ORO; IL TUTTO SORMONTATO DA CORONA COMITALE.
05. IL GONFALONE COMUNALE RAPPRESENTA LA STESSA EFFIGE DELLO STEMMA.
06. IL GIALLO E L`AZZURRO SONO I COLORI TRADIZIONALI DEL COMUNE.
07. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L`USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DEGLI STESSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE MODALITA'.

ART. 03

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(I BENI COMUNALI)
01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI. QUESTI ULTIMI POSSONO ESSERE DISPONIBILI E' ED INDISPONIBILI. GLI USI CIVICI RESTANO REGOLATI DA LEGGI SPECIALI.

ART. 04
(I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI UGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA, DI ASSOCIAZIONE)
01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI UGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' EDI GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.
02. OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L`EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL`ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE.
03. RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI, QUALI LA FAMIGLIA E LE SCUOLE, OVE SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA, SOSTIENE IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE.
04. RICONOSCE LA FUNZIONE ED IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SU BASE NAZIONALE E TERRITORIALE PRESENTI CON LE LORO STRUTTURE ORGANIZZATIVE.
05. PROMUOVE LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA COMPLESSIVO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA DELLA PERSONA ANCHE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL`INFANZIA, AI PORTATORI DI HANDICAP ED AGLI ANZIANI.

ART. 05
(TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE)
01. IL COMUNE SI IMPEGNA A GARANTIRE UNO SVILUPPO ORGANICAMENTE SOSTENIBILE FONDATO SULLA SALVAGUARDIA DELL`AMBIENTE ELA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ED A TALE SCOPO ADOTTA, PER OGNI ATTO DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, COME CRITERIO QUELLO DELLA VALUTAZIONE DELL`IMPATTO AMBIENTALE.
02. IL COMUNE TUTELA IL PATRIMONIO BOSCHIVO PROMUOVENDONE LO SVILUPPO AMBIENTALE E TURISTICO, SI IMPEGNA, INOLTRE, AL RECUPERO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE AREE INCOLTE.
03. IL COMUNE RICONOSCE LA FUNZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE E NE PROMUOVE L`ATTIVITA'.

ART. 06
(PROMOZIONE PATRIMONIO CULTURALE)
01. IL COMUNE PROMUOVE LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE, ATTRAVERSO L`ISTITUZIONE DI UN MUSEO CIVICO, DEL PATRIMONIO CULTURALE, STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI.
02. INCORAGGIA E FAVORISCE LA FREQUENZA DELLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PRESENTI NEL SUO TERRITORIO ANCHE DA PARTE DI ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI VICINI.
03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE SI ADOPERA PER FAVORIRE UN SISTEMA COORDINATO DEL TRASPORTO, DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.
04. IL COMUNE PROMUOVE L`ISTITUZIONE DI UNA BIBLIOTECA E ASSICURA, ANCHE TRAMITE ADEGUATI CONTRIBUTI, L`ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE E DIBATTITI SU TEMI CULTURALI.

ART. 07
(TUTELA DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO)
01. IL COMUNE CUSTODISCE LA PRESENZA MILLENARIA DELLA SEDE DELLA DIOCESI IN TRIVENTO; SI ADOPERA PER IL MANTENIMENTO E PER IL POTENZIAMENTO DELLE CONDIZIONI CIVILI CHE NE GIUSTIFICHINO LA PERMANENZA ANCHE IN FUTURO.

ART. 08
(VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO)
01. IL COMUNE PROMUOVE IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO MEDIANTE UN ORGANICO PIANO DI INTERVENTO.

ART. 09
(SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE)
01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' PRODUTTIVE FAVORENDONE LO SVILUPPO DELL`AGRICOLTURA, DELL`INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DELL`ARTIGIANATO.
02. TUTELA E PROMUOVE LE ATTIVITA' AGRICOLE, QUALI STRUTTURE PORTANTI DELLA SUA ECONOMIA, FAVORENDO LA COOPERAZIONE E MIGLIORANDO SIA LE CONDIZIONI DI VITA DEGLI OPERATORI AGRICOLI SIA LE INFRASTRUTTURE RICADENTI NELL`AGRO AL FINE ANCHE DI IMPEDIRE LO SPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO ARRESTANDO L`EMIGRAZIONE.
03. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL`INDUSTRIA CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO DELLA "PIANA D`ISCHIA", ADOTTANDO PROVVEDIMENTI ATTI A STIMOLARE INIZIATIVE SIA DI ENTI PUBBLICI CHE DEI PRIVATI.
04. PROMUOVE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L`ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL`APPARATO DISTRIBUTIVO AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.
05. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL`ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO, ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARE L`ATTIVITA' E NE FAVORISCE L`ASSOCIAZIONISMO AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

PARTE 01

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO 02
FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE
ART. 10
(LE FUNZIONI DEL COMUNE)
01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL`ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.
02. IL COMUNE, PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA FORME SIA DI DECENTRAMENTO SIA DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA COMUNITA' MONTANA.
03. IN PARTICOLARE IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SEGUENTI:
A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL`AREA COMUNALE;
B) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;
C) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL`AMBIENTE;
D) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
E) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;
F) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO ELA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;
G) SERVIZI NEI SETTORI: SOCIALI, SANITA', SCUOLE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEGLI ALTRI SERVIZI URBANI;
H) ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' ED AL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;
I) POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE.
04. AL COMUNE COMPETONO LE TASSE, LE IMPOSTE, LE TARIFFE ED I CONTRIBUTI SUI SERVIZI AD ESSO ATTRIBUITI.

ART. 11
(I SERVIZI PUBBLICI LOCALI)
01. IL COMUNE - NELL`AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE - PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.
02. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE FORME GIURIDICHE DEFINITE: IN ECONOMIA; IN CONCESSIONE A TERZI; A MEZZO DI ISTITUZIONI A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE; A MEZZO DI ALTRE EVENTUALI TIPOLOGIE DETERMINATE DALLA LEGGE.
03. PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IL COMUNE PREVEDE APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 12
(I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI: ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA EDI LEVA MILITARE.
02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.
03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE STATALE QUALORA ESSE VENGANO AFFIDATE, CON LEGGE, CHE REGOLI ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.
04. COMPETONO AL COMUNE E VENGONO AFFIDATE DAL SINDACO - OVE OCCORRA - FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA, CHE SARANNO SVOLTE IN MODO ORGANIZZATO TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO.

ART. 13
(LA PROGRAMMAZIONE)
01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA, CON LA COMUNITA' MONTANA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI COME METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA'; ATTUA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO ED I PIANI DI INTERVENTO SETTORIALE NEL PROPRIO TERRITORIO.
02. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE OO.SS. .
03. IL COMUNE OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE FINANZIARIE IN MODO DI APPLICARE I PRINCIPI E LE REGOLE DELLA PROGRAMMAZIONE.

CAPO 03
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 14
(LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE)
01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`AMMINISTRAZIONE LOCALE.

ART. 15
(LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI)
01. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PREVIO APPOSITE CONVENZIONI, VOLTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO, POLITICO E CULTURALE DELLA COMUNITA'.
02. LE LIBERE ASSOCIAZIONI, PER POTER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE, DEBBONO FARNE RICHIESTA, PRESENTANDO OLTRE LA DOMANDA ANCHE LO STATUTO E L`ATTO COSTITUTIVO NELLE FORME REGOLAMENTARI.
03. LA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO VALUTERA' DEI REQUISITI PREVISTI DALL`APPOSITO REGOLAMENTO CIRCA LA NATURA DEL SOSTEGNO, CHE L`AMMINISTRAZIONI VORRA' DISPORRE CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 16
(LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI)
01. IL COMUNE - AI FINI DELLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE - PUO' COSTITUIRE IN`ISTITUZIONE QUALE ORGANISMO STRUMENTALE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.
02. LA GESTIONE DI TALE ISTITUZIONE PUO' ESSERE AFFIDATA ANCHE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI AVENTI STATUTARIAMENTE FINI ANALOGHI A QUELLI DELLA ISTITUZIONE COMUNALE.
03. LA GESTIONE PUO' ALTRESI' AVVENIRE CON LA PARTECIPAZIONE A MAGGIORANZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNATI DAL COMUNE E CON LA MINORANZA DEI RESTANTI MEMBRI, DESIGNATA DALLE ASSOCIAZIONI, AVENTI I REQUISITI RISCONTRATI DAL COMUNE STESSO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO.
04. IN CASO DI COSTITUZIONE DI APPOSITA "ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI" LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE.
05. APPOSITO REGOLAMENTO DETERMINERA' LA COSTITUZIONE, LE FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ORGANI NONCHE' I CRITERI ED I REQUISITI DI FUNZIONAMENTO.

ART. 17
(GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE)
01. IL COMUNE PUO' ADOTTARE INIZIATIVE AUTONOME AL FINE DI PROMUOVERE GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.
02. TALI ORGANISMI POSSONO ESSERE COSTITUITI ASSUMENDO A BASE L`INTERESSE DIRETTO DELLE PROFESSIONI, DELLE ARTI E DEI MESTIERI E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI FORMALI NONCHE' DEI SINDACATI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.
03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ACQUISTANO VALORE CONSULTIVO SU TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE CHE L`AMMINISTRAZIONE DOVRA' LORO SOTTOPORRE.
04. I PARERI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEBBONO ESSERE DEFINITI PER ISCRITTO ED ENTRO I TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 18
(LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE)
01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, INFORMA GLI INTERESSATI TEMPESTIVAMENTE, NOTIFICANDO AD ESSI IL SUNTO ESSENZIALE DEL CONTENUTO DELLE DECISIONI ADOTTANDE.
02. L`INFORMAZIONE E' D`OBBLIGO IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI O DI FABBRICAZIONE, DI OPERE PUBBLICHE, D`USO DEL SOTTOSUOLO, DI PIANI COMMERCIALI, IN MATERIA DI AMBIENTE E DI OGNI ALTRA OPERA DI PUBBLICO INTERESSE.
03. GLI INTERESSATI POSSONO INTERVENIRE IN CORSO DEL PROCEDIMENTO MOTIVANDO CON ATTO SCRITTO LE LORO VALUTAZIONI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE.
04. IL COMUNE DARA' MOTIVAZIONE DEL CONTENUTO DEGLI INTERVENTI DEGLI INTERESSATI NEGLI ATTI FORMALI IDONEI PER LE DECISIONI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DELL`AMMINISTRAZIONE.
05. I CITTADINI CHE PER QUALSIASI RAGIONE SI DOVESSERO RITENERE LESI NEI LORO DIRITTI ED INTERESSI POSSONO SEMPRE RICORRERE NELLE FORME DI LEGGE.

ART. 19
(L`INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI)
01. TUTTI I CITTADINI HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.
02. IL COMUNE GARANTISCE IL LORO TEMPESTIVO ESAME ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE IN SEGRETERIA DA UN`APPOSITA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 20
(LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI)
01. NESSUNA PARTICOLARE FORMA E' PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI SIA SINGOLE CHE ASSOCIATE.
02. ESSE DEBBONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO DEL COMUNE E CONTENERE CHIARO LA RICHIESTA CHE SIA DI COMPETENZA GIURIDICA DEL COMUNE STESSO.
03. TUTTE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI DEBBONO ESSERE REGOLARMENTE FIRMATE.
04. ALLE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI AMMESSE, ESAMINATE E DECISE, E' DATA RISPOSTA SCRITTA A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO.
05. LE RISPOSTE SONO RESE NOTE PER LETTERA AGLI INTERESSATI CON INDICAZIONE, IN CASO DI PIU' FIRMATARI, DEL SOGGETTO REFERENTE CUI INVIARE LA COMUNICAZIONE.
06. LA GIUNTA DECIDE SE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI DEBBONO O POSSONO COMPORTARE DECISIONI E DELIBERAZIONI APPOSITE DELL`AMMINISTRAZIONE ALLA LUCE DELL`ORIENTAMENTO ESPRESSO DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALL`APPOSITA COMMISSIONE E NELL`AMBITO DEI POTERI DEI RISPETTIVI ORGANI.
07. I CONSIGLIERI HANNO SEMPRE POTERE DI ISTANZA, PROPOSTA E PETIZIONE VERSO IL SINDACO ELA GIUNTA ED IN CONSIGLIO COMUNALE.
08. DI ISTANZE, PROPOSTE, PETIZIONI E RELATIVE DECISIONI, DELIBERAZIONI E LETTERE E' CONSERVATA COPIA NEGLI ARCHIVI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 21
(IL REFERENDUM CONSULTIVO)
01. E' PREVISTO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE, SU RICHIESTA DI 1/10 DEI CITTADINI ELETTORI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI O QUANDO SIA DELIBERATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE ATTINENTI ALLE LEGGI TRIBUTARIE, PENALI ED ELETTORALI; NON E' AMMISSIBILE IL QUESITO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

REFERENDARIO SU UGUALE OGGETTO GIA' SOTTOPOSTO A REFERENDUM NEL CORSO DELLO STESSO MANDATO AMMINISTRATIVO; NE' IL QUESITO LA CUI FORMULAZIONE CONTENGA ELEMENTI DI NEGAZIONE DELLA PARI DIGNITA' SOCIALE ED UGUAGLIANZA DELLE PERSONE CON DISCRIMINAZIONE DELLA POPOLAZIONE PER SESSO, RAZZA, LINGUA, RELIGIONE, OPINIONE POLITICA E CONDIZIONE PERSONALE E SOCIALE.

03. IL REFERENDUM LOCALE NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

04. I PROMOTORI DEL REFERENDUM, PER LA RACCOLTA DELLE FIRME, DEVONO PRODURRE AL SINDACO ISTANZA CON LE FIRME AUTENTICATE E CONTENENTE IL QUESITO REFERENDARIO. LA PROPOSTA DI REFERENDUM DEVE ESSERE PRESENTATA AL SINDACO CHE, ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE, LA DISCUTE IN GIUNTA E POI L`AFFIDA ALLA COMMISSIONE, APPOSITAMENTE ISTITUITA, CHE ESPRIME APPOSITO PARERE DI AMMISSIBILITA' E REGOLARITA' ENTRO I 10 GIORNI SUCCESSIVI.

05. TALE COMMISSIONE DOVRA' VALUTARE LA REGOLARITA' DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PROMOTORE, DELL`OGGETTO E DELLE FIRME AUTENTICATE QUALE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA'.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L`INDIZIONE DEL REFERENDUM NEI 20 GIORNI SUCCESSIVI.

07. IL REFERENDUM QUALORA NULLA OSTI PUO' ESSERE INDETTO ENTRO 90 GIORNI DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA D`INDIZIONE.

08. PER TUTTE LE PROCEDURE E LE MODALITA' DI VOTO SI FA RIFERIMENTO AD APPOSITO REGOLAMENTO.

09. ALL`ONERE FINANZIARIO PER LE SPESE COMPORTATE DAL REFERENDUM L`AMMINISTRAZIONE DOVRA' FAR FRONTE CON PROPRIE ENTRATE.

ART. 22

(LA CONFERENZA DEI SERVIZI)

01. L`AMMINISTRAZIONE INDICE ANNUALMENTE PER IL MESE DI APRILE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI LOCALI D`INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI UTENTI, AVENTI STRUTTURE ORGANIZZATIVE NEL TERRITORIO COMUNALE, E CON LE OO.SS. TERRITORIALI RICONOSCIUTE.

02. LA CONFERENZA DEI SERVIZI, AVVIATA A CURA DEL SINDACO CHE ANCHE LA CONCLUDE, FA IL BILANCIO DELL`ANDAMENTO DELLA QUALITA', QUANTITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI, FORMULANDO IDONEE SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DI ESSI.

03. LE ASSOCIAZIONI DELL`UTENZA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RICONOSCIUTE PARTECIPANO CON PROPRIE RELAZIONI VOLTE AD EFFETTUARE VALUTAZIONI E PROPOSTE.

04. LE RISULTANZE DELLA CONFERENZA SONO FATTE PROPRIE DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA PER EVENTUALI DECISIONI DI MERITO.

05. APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO PREVEDERA' LA SPESA PER LA CONFERENZA DEI SERVIZI.

06. QUALORA SIA OPPORTUNO EFFETTUARE UN ESAME CONTESTUALE DI VARI INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SI TERRANNO PRESENTI LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL` ARTT. 14 DELLA LEGGE 241 DEL 07 AGOSTO 1990 .

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO 04
FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL`INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 23
(IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO)
01. TUTTI I CITTADINI HANNO DIRITTO - SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI - DI ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED AI DOCUMENTI PER IL RILASCIO DI COPIE PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI.
02. PER OGNI SETTORE, SERVIZIO E UNITA' OPERATIVA OVVERO UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNQUE DENOMINATA, L`AMMINISTRAZIONE - MEDIANTE L`ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - CONFERISCE I POTERI AI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI E DEL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.
03. L`AMMINISTRAZIONE COSTITUIRA', ALTRESI', APPOSITO UFFICIO DI PUBBLICHE RELAZIONI ABILITATO A RICEVERE EVENTUALI RECLAMI E SUGGERIMENTI DEGLI UTENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.
04. IL COMUNE GARANTISCE - MEDIANTE IL REGOLAMENTO - AI CITTADINI L`INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL`ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.
05. IL COMUNE, AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE, DA' ADEGUATA INFORMAZIONE DEI PROCEDIMENTI FORMATIVI AI CITTADINI MEDIANTE I MASS-MEDIA OPERANTI NEL TERRITORIO O OPPORTUNAMENTE ISTITUITI.
06. IL COMUNE ESEMPLIFICHERA' LA MODULISTICA E RIDURRA' LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONE, APPLICANDO LE DISPOSIZIONI SULL`AUTOCERTIFICAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE 04 GENNAIO 1968 , N. 15 .
07. L`EVENTUALE COSTITUZIONE DI SPORTELLI POLIVALENTI FACILITERA' L`ACCESSO DEGLI UTENTI E DEI CITTADINI AI SERVIZI PUBBLICI.
08. IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI COMUNALI E' ALTRESI' ASSICURATO AGLI ENTI PUBBLICI, ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI IN GENERE.
09. L`APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' ORGANICAMENTE LA MATERIA, ANCHE ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 241 DEL 07 AGOSTO 1990 .

PARTE 02
CAPO 05
LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI
ART. 24
(GLI ORGANI DEL COMUNE)
01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.
02. IL CONSIGLIO E' ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL`ENTE. E' CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, AUTORITA' SANITARIA LOCALE.

ART. 25
(IL CONSIGLIO COMUNALE)
01. L`ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.
02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL`ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 26
(LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL`INTERNO, PER I MOTIVI E CON LE PROCEDURE DI CUI ALL` ARTT. 39 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

ART. 27
(LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI)
01. CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL`INTERNO, IL SINDACO, I COMPONENTI DEL CONSIGLIO E/O DELLA GIUNTA, POSSONO ESSERE RIMOSSI, QUANDO COMPIANO ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE O PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O QUANDO SIANO IMPUTATI DI UNO DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 13/09/82 , N. 646 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, O SOTTOPOSTI A MISURA DI PREVENZIONE E SICUREZZA.
02. IN ATTESA DEL DECRETO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, QUALORA SUSSISTANO MOTIVI DI GRAVE E URGENTE NECESSITA'.
03. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL` ARTT. 15 DELLA LEGGE 19/03/90 , N. 55 .

ART. 28
(LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI)
01. PER GLI AMMINISTRATORI, PER IL PERSONALE DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI PER I SERVIZI SOCIALI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBIA MANEGGIO DI DENARO PUBBLICO E SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE E SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.
03. L`AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO. LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI NONCHE' DEI DIPENDENTI E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

ART. 29
(I DIRITTI E I DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI)
01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE NONCHE' DA ISTITUZIONI O ENTI DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO UTILI ALL`ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICATAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI NOTIZIA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI NELLE FORME DEFINITE DAL REGOLAMENTO.
03. SE LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, INSERENDO ALL`ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.
04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 30
(LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO)
01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:
A) GLI STATUTI DELL`ENTE EDI EVENTUALI AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI, L`ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;
C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE, LA PROVINCIA E LA COMUNITA' MONTANA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;
E) L`ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO EDI PARTECIPAZIONE;
F) L`ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL`ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L`AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
G) L`ISTITUZIONE E L`ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DELLE TARIFFE PER LA FUNZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L`EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA
SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI
ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCONO UNA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA
ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;
N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL`AMBITO DEL
COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI;
02. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA E ENTRO I TERMINI DI SCADENZA
DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE DA PARTE DEL SINDACO AI SENSI DELL` ARTT. 36 , COMMA 05 ,
DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA ALTRESI' NON SI PERVENGA A DECISIONE VI SARA' L`INVIO DI UN COMMISSARIO IN
SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI OMISSIVI IN BASE ALL` ARTT. 48 DELLA CITATA LEGGE N. 142/90 ;
03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D`URGENZA DA ALTRI
ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI
SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.
04. QUANDO 1/3 DEI CONSIGLIERI COMUNALI NE FACCIANO RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA CON L`INDICAZIONE DELLE NORME VIOLATE ENTRO 10
GIORNI DALL`AFFISSIONE ALL`ALBO PRETORIO DELLE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA PER LE MATERIE SOTTOELENCATE, TALI DELIBERE
SONO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE ILLEGITTIMITA' DENUNCIATE:
A) ACQUISTI, ALIENAZIONI, APPALTI ED IN GENERALE TUTTI I CONTRATTI;
B) CONTRIBUTI, INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI ED ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI E A TERZI;
C) ASSUNZIONI, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.
05. NEGLI STESSI TERMINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, PER PRESUNTI VIZI DI INCOMPETENZA O DI CONTRASTO CON ATTI FONDAMENTALI DEL
CONSIGLIO, 1/3 DEI CONSIGLIERI PUO' CHIEDERE L`INVIO AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI TALI ATTI.
06. CONTESTUALMENTE ALL`AFFISSIONE ALL`ALBO PRETORIO, LE DELIBERE DI CUI AL COMMA 02 SONO COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.
07. NON SONO SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE DELIBERAZIONI.
08. LE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 04 LETT. A) SONO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SU RICHIESTA DEL PREFETTO.
A TAL FINE DETTE DELIBERAZIONI SONO INVIATE AL PREFETTO CONTESTUALMENTE ALL`AFFISSIONE ALL`ALBO PRETORIO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 31
(GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO)
01. I CONSIGLIERI COMUNALI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI E DESIGNANO NEL PROPRIO SENO I CAPIGRUPPO, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO.
02. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E' FORMATA DAI PRESIDENTI DI CIASCUN GRUPPO ED E' PRESIEDUTA DAL SINDACO O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO DAL VICE-SINDACO.
03. ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, CONVOCATA DAL SINDACO OGNI QUALVOLTA LO RITENGA UTILE PER ESAMINARE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI, POSSONO ESSERE INVITATI UNO O PIU' PRESIDENTI DI COMMISSIONE CONSILIARE.
04. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E NE DISCIPLINA ORGANIZZAZIONE E FORME DI PUBBLICITA'.

ART. 32
(LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO)
01. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI CONSULTIVE COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE ED IN PARTICOLARE E' PREVISTA L`ISTITUZIONE DELLE SEGUENTI:
A) COMMISSIONE PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E PER IL BILANCIO E PER I PROVVEDIMENTI PREVISTI DAGLI ARTT. 18 , 19 , 20 DEL PRESENTE STATUTO;
B) COMMISSIONE PER L`URBANISTICA E L`ASSETTO DEL TERRITORIO E PER I LAVORI PUBBLICI;
C) COMMISSIONE PER I SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, DELLO SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO.
02. EVENTUALI ALTRE COMMISSIONI POSSONO ESSERE ISTITUITE PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN FORMA DIVERSA DALLA GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE.
03. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLE COMMISSIONI E NE DISCIPLINA L`ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

ART. 33
(LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)
01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA 06 ASSESSORI.
02. POSSONO ESSERE ELETTI ALLA CARICA DI ASSESSORE ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, SECONDO LE LEGGI VIGENTI.

ART. 34
(L`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)
01. IL SINDACO ELA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- SALVO L`ELEZIONE DI CITTADINI NON CONSIGLIERI ALLA CARICA DI ASSESSORI - SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.
02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.
03. L`ELEZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORI A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.
04. L`ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI. A TALE FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTE DISTINTE, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA VACANZA O DALLE DIMISSIONI. QUALORA IN NESSUNA ELEZIONE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL` ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B, N. 01 DELLA LEGGE 08/06/90 , N. 142 .
05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
06. PER CONSIGLIERE ANZIANO SI CONSIDERA QUELLO CHE ABBIA RIPORTATO LA CIFRA INDIVIDUALE PIU' ALTA.
07. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA DA CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LE ADUNANZE PER L`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
08. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENGONO ESECUTIVE ENTRO TRE GIORNI DALL`INVIO ALL`ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L`ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.
09. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA RISPETTIVA GIUNTA.

ART. 35
(LE COMPETENZE DELLA GIUNTA)
01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO, E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DI LEGGE O STATUTARIE, DEL SINDACO DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO COMUNALE, O DEI FUNZIONARI DIRIGENTI E DIRETTIVI OVVERO APICALI.
02. LA GIUNTA RIFERISCE ALMENO UNA VOLTA L`ANNO A NOVEMBRE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.
03. LE FUNZIONI DELLA GIUNTA SONO ESERCITATE COLLEGIALMENTE. LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SONO DETERMINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.
04. ASSUME LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO IL PIU' ANZIANO DI ETA'. L`ASSESSORE ANZIANO ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE AL SINDACO IN CASO DI MORTE DI QUESTO ULTIMO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 36
(ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA)
01. L`ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.
02. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO E DELIBERA CON L`INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI IN CARICA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
03. L`ASSESSORE ANZIANO E' COSTITUITO NELLA PERSONA DELL`ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' OVE IL SINDACO NON PROCEDA ALLA DESIGNAZIONE DEL PROPRIO SOSTITUTO; L`ASSESSORE ANZIANO SOSTITUISCE IL SINDACO E NE SVOLGE LE FUNZIONI.
04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

ART. 37
(LE COMPETENZE DEL SINDACO)
01. IL SINDACO RAPPRESENTA L`ENTE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI.
02. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE ALTRESI' ALL`ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.
03. IL SINDACO E', INOLTRE, COMPETENTE, NELL`AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L`ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALL`ESIGENZE COMPLESSIVE GENERALI DEGLI UTENTI.
04. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.
05. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL` ARTT. 32 , 02 COMMA, LETT. N) DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 E COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL`ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO 15 GIORNI DALLE SCADENZE DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON SUO ATTO COMUNICATO AL CONSIGLIO PER LA PRIMA ADUNANZA. IN CASO NON PERVENGA A DECISIONE, IL CO.RE.CO. ADOTTA, NEL TERMINE PERENTORIO DEI SUCCESSIVI 60 GIORNI I PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI NECESSARI, PREVIA COMUNICAZIONE DEL SINDACO.
06. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA SEGUENTE: "GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL`INTERESSE DELL`AMMINISTRAZIONE PER IL PUBBLICO BENE".
07. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.
08. IL SINDACO PUO' CONFERIRE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ASSESSORE DELEGATO O VICE-SINDACO AL FINE DI GARANTIRE IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO L`ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE.
09. PUO', ALTRESI', IL SINDACO ATTRIBUIRE AI SINGOLI ASSESSORI DELEGHE NELLE VARIE MATERIE. LE SUDDETTE DELEGHE DEVONO ESSERE ATTRIBUITE PER ISCRITTO E PARTECIPATE ALL`AUTORITA' DI GOVERNO.

ART. 38
(LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)
01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE:
A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;
B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;
C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;
D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L`ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.
02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL`ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI, CHE MINACCIANO L`INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L`ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L`ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.
03. SE L`ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL`ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D`UFFICIO, A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL`AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.
04. NELL`AMBITO DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO PREVISTE ISPEZIONI PREFETTIZIE PER L`ACCERTAMENTO DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STESSI, NONCHE' PER L`ACQUISIZIONE DI DATI E NOTIZIE INTERESSANTI ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE.
05. NELLE MATERIE PREVISTE DALLE LETTERE A) , B) , C) E D) DEL 01 COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, NONCHE' DELL` ARTT. 10 DELLA CITATA LEGGE 142/90 , IL SINDACO, PREVIA COMUNICAZIONE A1 PREFETTO PUO' DELEGARE L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IVI INDICATE AD UN CONSIGLIERE COMUNALE, SUO SOSTITUTO, PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NELLE FRAZIONI. ANALOGO CONFERIMENTO DI FUNZIONI PUO' IL SINDACO EFFETTUARE NEI CONFRONTI DI UN ASSESSORE IN CASO DI SUA ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.
06. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' NOMINARE UN COMMISSARIO PER L`ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.
07. ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE IL COMUNE.
08. OVE IL SINDACO O IL SUO SOSTITUTO O IL SUO DELEGATO NON ADOTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI AL 02 COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

09. LA DELEGA CONFERITA AL SOSTITUTO O DELEGATO DEL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, VA PARTECIPATA, LIMITATAMENTE ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE, ALL`AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE PER TERRITORIO.

ART. 39
(LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE)
01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.
02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL`INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-PROGRAMMATICHE-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA
IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DELL` ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 DALLA SUA PRESENTAZIONE.
05. L`APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO ESECUTIVO.
06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL`UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.
07. LA DECADENZA DELLA GIUNTA PER LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI, HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

CAPO 06
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE
ART. 40
(LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, UN COLLEGIO DI REVISORI COMPOSTO DA 03 MEMBRI.
02. I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEVONO ESSERE SCELTI:
A) UNO TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI, IL QUALE FUNGE DA PRESIDENTE;
B) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL`ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
C) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL`ALBO DEI RAGIONIERI.
03. ESSI DURANO IN CARICA 03 ANNI, NON SONO REVOCABILI, SALVO INADEMPIENZA, E SONO RIELEGGIBILI UNA SOLA VOLTA.
04. I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL`ENTE.
05. IL COLLEGIO DEI REVISORI, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E D`INDIRIZZO;
B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL`ENTE;
C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.
06. NELLA STESSA RELAZIONE IL COLLEGIO ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.
07. I REVISORI DEI CONTI RISPONDONO DELLA VERITA' DELLE LORO ATTESTAZIONI ED ADEMPIONO AI LORO DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCONTRINO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL`ENTE, NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.
08. AI REVISORI DEI CONTI SPETTANO I COMPENSI PREVISTI DA APPOSITA CONVENZIONE STIPULATA CON L`ENTE, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

CAPO 07
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
ART. 41
(L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE)

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L`AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.
02. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI:
A) IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA;
B) L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE E SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA', ED ENTRO I LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DELL`ENTE STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI.
03. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONE ESTERNA IN BASE ALL` ARTT. 2222 C.C.
04. I REGOLAMENTI DI CUI AL 02 COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO SONO TENUTI A CONSIDERARE CHE LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE E' DISCIPLINATO CON ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI DURATA TRIENNALE RESI ESECUTIVI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL` ARTT. 06 DEL LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 . IN OGNI CASO, IN BASE ALLE LEGGI VIGENTI E' RISERVATA AL REGOLAMENTO DI CUI AL 02 COMMA LA DISCIPLINA DELL`ACCESSO AL RAPPORTO D`IMPIEGO COL COMUNE, DELLE CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO E DELLE GARANZIE DEI DIPENDENTI IN ORDINE ALL`ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI. SEMPRE CON REGOLAMENTO SULLA BASE DELLE LEGGI VIGENTI, RIMANE ASSEGNATA AL COMUNE LA DISCIPLINA RELATIVA ALLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI NONCHE' LA DETERMINAZIONE E LA CONSISTENZA DEI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

RUOLI ORGANICI COMPLESSIVI.
05. IL REGOLAMENTO DI CUI AL 02 COMMA LETT. A) DEL PRESENTE ARTT. DISCIPLINA "LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI,IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D`UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO", SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI DELLO STATO.
06. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DELL`ENTE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL`INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL`ENTE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 42
(IL SEGRETARIO COMUNALE)
01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.
02. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA L`INTERA MATERIA RELATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIRIGENTI E NE COORDINA L`ATTIVITA', CURA L`ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL`ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

ART. 43
(LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI)
01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. TALI PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.
02. NEL CASO IL COMUNE TEMPORALMENTE NON ABBIA IL FUNZIONARIO O I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, IL PARERE E' ESPRESSO DAL SEGRETARIO DELL`ENTE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.
03. I SOGGETTI DI CUI AL 01 COMMA RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.
04. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL 01 COMMA.

ART. 44
(LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI)
01. QUALORA IL COMUNE NE RAVVISI LA OPPORTUNITA', LA CONVENIENZA, LA ECONOMICITA' E L`EFFICACIA, PUO' ADOTTARE SOLUZIONI DIVERSE ED ARTICOLATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.
02. LE FORME DI GESTIONE POSSONO ESSERE ANCHE LE SEGUENTI:
A) LE CONVENZIONI APPOSITE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA O LA COMUNITA'

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

MONTANA;
B) I CONSORZI APPOSITI TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA E/O TRA ENTI LOCALI DIVERSI;
C) GLI ACCORDI DI PROGRAMMA;
D) L`UNIONE DEI COMUNI.
03. LE DECISIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SU PROPOSTA DEL SINDACO SPETTANO SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 08
FUSIONE TRA COMUNI E FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE, PROVINCIA E COMUNITA' MONTANA
ART. 45
(UNIONE CON ALTRI COMUNI)
01. QUALORA IL COMUNE NE RAVVISI LA OPPORTUNITA', LA CONVENIENZA, LA ECONOMICITA' E L`EFFICIENZA, PUO' COSTITUIRE UNA UNIONE CON ALTRI COMUNI CONTERMINI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE A 5000 ABITANTI PER L`ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI O DI SERVIZI.
02. L`ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL`UNIONE SONO APPROVATI CON UNICA DELIBERAZIONE DAI SINGOLI CONSIGLI COMUNALI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
03. SONO ORGANI DELL`UNIONE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE, CHE SONO ELETTI SECONDO LE NORME DI LEGGE RELATIVE AI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI A QUELLA COMPLESSIVA DELL`UNIONE. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE CHE IL CONSIGLIO SIA ESPRESSIONE DEI COMUNI PARTECIPANTI ALLA UNIONE CHE DISCIPLINA LE FORME.
04. IL REGOLAMENTO DELL`UNIONE CONTIENE L`INDICAZIONE DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI DA UNIFICARE, NONCHE' LE NORME RELATIVE ALLE FINANZE DELL`UNIONE E AI RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI.
05. ENTRO 10 ANNI DALLA COSTITUZIONE DELL`UNIONE DEVE PROCEDERSI ALLA FUSIONE, A NORMA DELL` ARTT. 11 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA NON SI PERVENGA ALLA FUSIONE, L`UNIONE E' SCIOLTA.
06. ALLA UNIONE DEI COMUNI COMPETONO LE TASSE, LE TARIFFE ED I CONTRIBUTI SUI SERVIZI DALLA STESSA GESTITI.

ART. 46
(I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNI E PROVINCIA)
01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE, AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE.
02. IL COMUNE E LA PROVINCIA CONGIUNTAMENTE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLE REGIONI E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.
03. IL COMUNE CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROVINCIA PUO' - OVE LO RITENGA UTILE E NECESSARIO - SULLA BASE DI PROGRAMMI DELLA PROVINCIA STESSA ATTUARE ATTIVITA' E REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ANCHE ULTRACOMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

04. PER LA GESTIONE DI TALI ATTIVITA' ED OPERE IL COMUNE D`INTESA CON LA PROVINCIA PUO' ADOTTARE LE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO AGLI ARTT. 11 E 44 .

ART. 47
(LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE)
01. IL COMUNE AVANZA ANNUALMENTE IN PREVISIONE DEL BILANCIO PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE, IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE REGIONALE.
02. LE PROPOSTE DEL COMUNE SONO AVANZATE NELL`AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI SIA DI CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE PROMOSSI DALLA PROVINCIA AI FINI DI COORDINAMENTO.

ART. 48
(LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA PER LE ATTIVITA' DEI CIRCONDARI PROVINCIALI)
01. QUALORA IL COMUNE E' INDIVIDUATO DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA QUALE SEDE DI CIRCONDARIO PROVINCIALE FAVORISCE L`ALLOCAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PROVINCIALI ANCHE PRESSO PROPRIE STRUTTURE, CON ONERI FINANZIARI A CARICO DELLA PROVINCIA.
02. IL COMUNE COLLABORA NELLE FORME PREVISTE DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELLA PROVINCIA STESSA.

ART. 49
(LA GESTIONE DEI SERVIZI TRAMITE LA COMUNITA' MONTANA)
01. LE FUNZIONI PROPRIE DEL COMUNE O DELEGATE DALLA REGIONE POSSONO ESSERE TRASFERITE O DELEGATE ALLA COMUNITA' MONTANA.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' COMPETENTE ALL`ADOZIONE DEI RELATIVI ATTI, NEI QUALI SARA' PRECISAMENTE IDENTIFICATA LA FUNZIONE ATTRIBUITA O DELEGATA, SARANNO REGOLATI I RAPPORTI PATRIMONIALI E FINANZIARI CHE NE SCATURISCONO.

CAPO 09
FORME DEL DECENTRAMENTO
ART. 50
(IL DECENTRAMENTO COMUNALE)
01. IL COMUNE AI FINI DEL DECENTRAMENTO PUO' ISTITUIRE, QUALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, DI CONSULTAZIONE E DI GESTIONE DEI SERVIZI DI BASE, NONCHE' DI ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DAL COMUNE:
A) LE FRAZIONI.
02. LA ORGANIZZAZIONE E LE FUNZIONI DELLE FRAZIONI SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

CAPO 10

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 51

(LE NORME DELLE FINANZE E DELLA CONTABILITA')

01. LE MATERIE RELATIVE ALLE FINANZE E ALLA CONTABILITA' SONO RISERVATE ALLA LEGGE DELLO STATO, SALVO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DALL`APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 52

(IL CONTROLLO)

01. IL CONTROLLO SUGLI ATTI E SUGLI ORGANI DEL COMUNE E' REGOLATO DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 AI CAPI 11 E 12 , NONCHE' DALLE DISPOSIZIONI DELL`APPOSITA LEGGE REGIONALE.

ART. 53

(LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO)

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON E' RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER 02 VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE 01 COMMA SI APPLICANO ANCHE PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO.

03. LO STATUTO DOPO L`APPROVAZIONE E' INVIATO NEI TERMINI DI LEGGE AL CO.RE.CO. PER IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'. LO STATUTO RESTITUITO DOPO L`APPROVAZIONE DEL CO.RE.CO. E' INVIATO A CURA DEL COMUNE ALLA REGIONE PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE.

04. ESSO E', ALTRESI', AFFISSO ALL`ALBO PRETORIO DELL`ENTE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI ED E' INVIATO AL MINISTERO DELL`INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI E PER ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA'.

ART. 54

(LE NORME TRANSITORIE)

01. SINO ALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IN QUANTO CON ESSE COMPATIBILI.

02. I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO SONO APPROVATI ENTRO UN ANNO DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO STESSO.

ART. 55

(L`ENTRATA IN VIGORE)

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.